dossier

XIX Legislatura

settembre 2023

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio, dell'11 marzo 2025, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale

Atto del Governo n. 436

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

Senato della Repubblica

SERVIZIO DEL BILANCIO
Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it – @SR_Bilancio
Nota di lettura n. 411

Camera dei deputati

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO
Tel. 06 6760 2174 / 9455 – bs_segreteria@camera.it
Verifica delle quantificazioni n. 523

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera.

La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA ..... **- 3 -**

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI ..... - 4 -

ARTICOLI DA 1 A 4 ..... - 4 -

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL'IVA IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ERA DIGITALE ..... - 4 -

ARTICOLI DA 5 A 7 ..... - 19 -

ATTUAZIONE, CLAUSOLA DI INVARIANZA E APPLICAZIONE ..... - 19 -

Informazioni sul provvedimento

Atto n.	**436**
Natura dell'atto:	**Schema di decreto legislativo**
Titolo:	**Attuazione dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio, dell'11 marzo 2025, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale**
Riferimento normativo:	articolo 1 della legge 17 marzo 2026, n. 36
Relazione tecnica:	presente

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame reca l'attuazione dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio, dell'11 marzo 2025 (direttiva *VAT in the Digital Age* – ViDA), che modifica la direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA) per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale.

Si rammenta che la direttiva UE 2025/516, entrata in vigore il 14 aprile 2025, modifica la direttiva 2006/112/CE relativamente alle norme IVA per l'era digitale. Il termine di recepimento della direttiva in esame è fissato al:

- 31 dicembre 2026 per conformarsi all'articolo 2;
- 30 giugno 2028 per conformarsi all'articolo 3;
- 30 giugno 2029 per conformarsi all'articolo 4;
- 30 giugno 2030 per conformarsi all'articolo 5.

Il provvedimento in esame dà attuazione al punto 13 dell'allegato A della legge di delegazione europea 2025 (legge n. 36 del 2026) che ha delegato il Governo a recepire la citata direttiva.

In particolare, si ricorda che l'articolo 1 della summenzionata legge di delegazione europea 2025, al comma 1, tra l'altro, delega il Governo ad adottare, secondo i termini, le procedure e i princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012[1], i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui all'annesso allegato A.

Il citato allegato A, al numero 13, prevede che sia recepito nell'ordinamento interno quanto disposto dalla direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio, dell'11 marzo 2025, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale.

Si ricorda che l'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 dispone che il Governo debba adottare i decreti legislativi di recepimento delle direttive entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento

[1] Come riportato dalla relazione illustrativa, in base all'articolo 31, comma 1, della legge n. 234 del 2012 il termine di esercizio della delega è il 9 agosto 2026.

indicato in ciascuna delle direttive medesime. In ragione di ciò il termine di delega per il recepimento delle disposizioni di cui all'articolo 2 della direttiva sarebbe scaduto il 31 agosto 2026. Tuttavia il comma 3 dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, all'ultimo periodo, stabilisce che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. Tale condizione si è, nel caso di specie, verificata essendo lo schema di decreto legislativo stato presentato alle Camere il 7 agosto 2026 e assegnato alle competenti Commissioni il 31 agosto 2026. In ragione di ciò il termine di delega viene prorogato al 30 novembre 2026.

Per quanto riguarda i profili finanziari, si rappresenta che la stessa legge di delegazione europea 2025, al medesimo articolo 1, comma 3, specifica che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei summenzionati decreti legislativi, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle predette deleghe. Alla relativa copertura nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, ove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea[2].

Lo schema di decreto legislativo è composto di 7 articoli ed è corredato di relazione tecnica.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI da 1 a 4

Modifiche alla disciplina dell'IVA in attuazione della normativa dell'Unione europea per l'era digitale

Le norme, al fine di recepire le modifiche apportate dall'articolo 2 della direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio (direttiva ViDA) alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA), intervengono apportando modifiche ai seguenti provvedimenti:

- il DPR 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in vigore fino al 31 dicembre 2026 (articolo 1);
- il decreto-legge n. 331 del 1993, recante misure per l'armonizzazione della disciplina delle accise e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) con la disciplina dettata a livello europeo (articolo 2);
- il decreto legislativo n. 10 del 2026, recante il Testo unico in materia di IVA, in vigore dal 1° gennaio 2027 (articolo 3).

[2] Di cui all'articolo 41-*bis* della citata legge n. 234 del 2012.

La **relazione illustrativa** afferma che il provvedimento in esame introduce una revisione organica del sistema IVA dell'Unione europea, con l'obiettivo di adeguarlo alle esigenze dell'economia digitale, migliorare l'efficienza della riscossione dell'imposta e rafforzare gli strumenti di contrasto alle frodi.

In particolare, le nuove disposizioni riguardano:

1) chiarimenti sull'applicazione della regola del fornitore presunto al "gruppo dei quattro" (*cfr. infra*);
2) regime transitorio e abrogazione del regime di *call-off stock*[3];
3) calcolo della soglia dei 10.000 euro per le vendite a distanza e i servizi TTE (telecomunicazioni, teleradiodiffusione ed elettronici) e opzione automatica per la tassazione a destinazione nei casi in cui il soggetto passivo aderisca al regime speciale dell'Unione (OSS UE)[4];
4) momento impositivo nei regimi OSS[5];
5) regime OSS non-UE per servizi B2C[6] resi nell'UE a soggetti extra-UE;
6) dati da fornire per l'opzione per i regimi OSS non UE[7] e IOSS[8];
7) assimilazione temporanea delle forniture di energia alle vendite a distanza intracomunitarie;
8) interazione tra regime IOSS e regime PMI;
9) procedure di rimborso nei regimi OSS e IOSS.

Le norme intervengono sulle disposizioni vigenti che regolano la qualifica del fornitore presunto [articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, articolo 3, comma 1, lettere *b)* e *m)*].

In particolare viene modificato l'articolo 2-*bis* del D.P.R. n. 633 del 1972, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 25 maggio 2021, n. 83, in attuazione dell'articolo 14-*bis* della direttiva IVA (direttiva 2006/112/CE) e avente ad oggetto le cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche. Viene sostituita la generica espressione "a destinazione di non soggetti passivi" con la definizione più dettagliata dei destinatari per le vendite a distanza intracomunitarie introdotta dalla direttiva ViDA (direttiva 2025/516 del Consiglio dell'11 marzo 2025) e contenuta nell'articolo 14, paragrafo 4, della direttiva IVA.

---

[3] *Call-off stock*: Si tratta del regime IVA relativo a beni trasferiti in un altro Stato membro e tenuti in deposito a disposizione di un cliente già individuato, che ne acquista la proprietà al momento del successivo prelievo.

[4] OSS UE *(One Stop Shop*). Si tratta del regime speciale IVA che consente ai soggetti che effettuano determinate operazioni B2C (*Business to Consumer*) imponibili in altri Stati membri di dichiarare e versare, tramite un unico Stato membro, l'IVA dovuta nei diversi Stati dell'Unione europea.

[5] OSS (*One Stop Shop* – sportello unico): Si tratta del regime speciale IVA che consente al venditore o prestatore di dichiarare e versare, tramite un unico Stato membro, l'IVA dovuta in uno o più Stati membri dell'UE per determinate operazioni B2C (*Business to Consumer*).

[6] *Business to Consumer*

[7] OSS *(One Stop Shop*) non UE. Si tratta del regime speciale IVA che consente ai soggetti passivi non stabiliti nell'UE di dichiarare e versare, tramite un unico Stato membro, l'IVA dovuta per prestazioni di servizi B2C (*Business to Consumer* effettuate nell'Unione europea

[8] IOSS (*Import One Stop Shop* – sportello unico per le importazioni): Si tratta del regime speciale IVA che consente di dichiarare e versare, tramite un unico Stato membro, l'IVA sulle vendite a distanza di beni importati da Paesi extra-UE in spedizioni di valore non superiore a 150 euro.

La **relazione illustrativa** rammenta che l'articolo 14, paragrafo 4, della direttiva IVA definisce le vendite a distanza (intracomunitarie o di beni importati) distinguendo tra diverse categorie di destinatari:

- consumatori finali;
- soggetti passivi o enti non soggetti passivi i cui acquisti intracomunitari non sono soggetti all'imposta ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva IVA;
- soggetti appartenenti al cosiddetto "gruppo dei quattro" (persone giuridiche non soggette all'imposta, soggetti passivi che rientrano nel regime forfettario per gli agricoltori, piccole e medie imprese soggette a regimi di esenzione e altri soggetti passivi esenti).

L'articolo 14-*bis* della direttiva IVA, introdotto con il pacchetto *e-commerce*, disciplina il regime del fornitore presunto nel caso del soggetto passivo che facilita, tramite un'interfaccia elettronica (quali *marketplace*, piattaforme o portali), determinate operazioni di vendita di beni. In particolare, la disposizione prevede che il soggetto che facilita la vendita sia considerato, ai fini IVA, come cessionario e rivenditore nei seguenti casi:

- vendite a distanza di beni importati in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro (paragrafo 1);
- forniture interne a favore di una persona che non è soggetto passivo o vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da un soggetto passivo non stabilito nell'Unione europea (individuate nel paragrafo 2 dell'articolo 14-*bis* della direttiva IVA con la locuzione generica "cessioni di beni effettuate nella Comunità").

La relazione evidenzia che il paragrafo 2 dell'articolo 14-*bis* faceva riferimento alle cessioni di beni effettuate nella Comunità da un soggetto passivo non stabilito nella Comunità a una persona che non è un soggetto passivo; tale definizione della platea dei destinatari non risultava automaticamente applicabile, soprattutto per le vendite interne facilitate da piattaforme elettroniche, dal momento che per le vendite a distanza intracomunitarie di beni i destinatari sono invece individuati nella definizione di cui all'articolo 14, paragrafo 4, con il rischio di disallineamenti sistematici e di incertezze interpretative rispetto al diritto unionale.

Il correttivo introdotto con la direttiva ViDA all'articolo 14-*bis*, paragrafo 2, della direttiva IVA mira a superare tale criticità, replicando integralmente l'ambito dei destinatari dell'articolo 14, paragrafo 4, della stessa direttiva IVA.

Inoltre, precisa la relazione, la modifica, in sostituzione della generica espressione "a destinazione di non soggetti passivi", ripropone l'ambito dei destinatari delineato nell'articolo 38-*bis*, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, per le vendite a distanza intracomunitarie. La definizione distingue chiaramente tra:

- persone fisiche non soggetti d'imposta (consumatori);
- soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell'articolo 72 del DPR n. 633 del 1972[9];

[9] Si tratta di soggetti che beneficiano di particolari regimi di non imponibilità IVA in ragione del loro *status* diplomatico, consolare, internazionale o militare.

- cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno esercitato la relativa opzione, con esclusione dei beni soggetti ad accisa.

Analoghe modifiche sono introdotte all'articolo 74-*septies*, comma 1, del DPR 633 del 1972 recante disposizioni per i soggetti identificati in un altro Stato membro e all'articolo 7, comma 1, lettera *a)*, e all'articolo 152, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo n. 10 del 2026, in cui sono confluiti i sopra menzionati articoli del DPR n. 633 del 1972.

Le norme prevedono, inoltre, che il Ministero dell'economia e delle finanze, in coordinamento con le agenzie e gli altri uffici competenti, trasmette entro il 31 gennaio 2027 una relazione alla Commissione europea sul funzionamento della disposizione in materia di qualifica del fornitore presunto introdotta con le norme in esame all'articolo 2-*bis*, comma 1, lettera *a)*, del DPR 633 del 1972, ai fini della valutazione prevista dall'articolo 14-*bis* della direttiva IVA (articolo 4).

Si rammenta che l'articolo 14-*bis*, paragrafo 2, della direttiva IVA stabilisce espressamente che entro il 1° luglio 2027 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, sulla base delle informazioni ottenute dagli Stati membri, una relazione di valutazione sul funzionamento della regola sul fornitore presunto e, se del caso, una proposta legislativa per la sua ulteriore proroga.

Le norme intervengono sulle disposizioni vigenti in materia di regime di *call-off stock* prevedendone l'abrogazione e disciplinando il regime transitorio dello stesso [articolo 2, comma 1, lettere *b)*, *e)* e *f)*, e articolo 3, comma 1, lettere *c)*, *h)* e *p)*].

Si rammenta che l'articolo 38-*ter*, comma 1, lettera *a)*, e 41-*bis*, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge n. 331 del 1993 (modificato dalle norme in esame)[10] recano la disciplina del meccanismo di *call-off stock*, in base al quale il passaggio della proprietà e la relativa fiscalità non avvengono al momento del trasferimento dei beni, ma solo al momento in cui il destinatario preleva i beni dal suo magazzino. Il *call-off stock* è un accordo contrattuale, sottoposto ad un regime IVA speciale, mediante il quale un fornitore trasferisce fisicamente propri beni verso un magazzino situato in un altro Stato UE, mettendoli a disposizione di un acquirente già individuato, senza che tale trasferimento costituisca immediatamente una cessione intracomunitaria. La normativa vigente prevede che il passaggio di proprietà e l'imposizione IVA si verifichino solo quando il cliente preleva i beni dal deposito per destinarli alla propria produzione o alla rivendita. In altri termini, il *call-off stock* è un rifornimento anticipato del magazzino del cliente, che evita al fornitore l'obbligo di aprire una posizione IVA locale nello Stato di arrivo, ma che comporta l'individuazione di un cliente nello Stato UE con la conseguente comunicazione nell'apposito registro *call-off stock*.

[10] La medesima disciplina è contenuta negli articoli 9 e 40 del decreto legislativo n. 10 del 2026, Testo unico in materia di IVA, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027.

In particolare, le norme, con l'abrogazione della normativa vigente sopra richiamata in materia di *call-off stock*, dispongono la cessazione del citato regime a decorrere dal 30 giugno 2029. Si prevede, inoltre, un regime transitorio, in base al quale i beni possono essere spediti o trasportati da un soggetto passivo verso un altro Stato membro entro il 30 giugno 2028.

La **relazione illustrativa** spiega che l'ulteriore anno [dal termine ultimo per le spedizioni all'abrogazione definitiva del regime vigente] accordato dal regime transitorio tiene conto delle regole del regime del *call-off stoc*k, nel quale il termine di 12 mesi rappresenta il periodo massimo entro il quale i beni possono permanere nel magazzino del cessionario nello Stato membro di destinazione senza che la spedizione integri un trasferimento intracomunitario assimilato. La relazione illustrativa chiarisce che, al fine di ridurre i casi in cui sono necessarie registrazioni IVA multiple e nell'ottica di semplificare gli obblighi di conformità in materia di IVA associati ai trasferimenti di beni propri, la direttiva VIDA prevede l'introduzione di un apposito regime che sarà delineato dagli Stati membri nell'ambito delle disposizioni con effetto a decorrere dal 1° luglio 2028 e che comprenderà i movimenti transfrontalieri di beni che sono attualmente oggetto del regime di *call-off stock*. La presente modifica, precisa la relazione, è parte della transizione verso la digitalizzazione e armonizzazione dei regimi intra-UE, in vista dell'estensione dell'OSS (*One Stop Shop* o Sportello unico, vedi *infra*) ai trasferimenti di beni propri.

Le norme intervengono sulle disposizioni vigenti in materia di momento impositivo nei regimi OSS [articolo 1, comma 1, lettera *b)*, e articolo 3, comma 1, lettera *f)*].

Si rammenta che il regime OSS (*One Stop Shop* o Sportello unico) è un regime speciale IVA disciplinato, a livello UE, dal Titolo XII, Capo 6, Sezione 3, della direttiva 2006/112/CE, e, nell'ordinamento italiano, dagli articoli 74-*quinquies* e 74-*sexies* del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Esso consente ai soggetti passivi di dichiarare e versare, mediante un'unica dichiarazione IVA presentata nello Stato membro di identificazione, l'imposta dovuta negli altri Stati membri di consumo per le operazioni rientranti nel regime, evitando la necessità di assolvere separatamente i relativi obblighi IVA in ciascuno Stato membro. La dichiarazione OSS è presentata con cadenza trimestrale. Il regime riguarda, in particolare, le vendite a distanza intracomunitarie di beni e determinate prestazioni di servizi B2C[11], nonché le cessioni facilitate tramite interfacce elettroniche nei casi previsti dalla normativa.

Si ricorda in tema di esigibilità dell'IVA che, ai sensi degli articoli 63, 64 e 65 della direttiva 2006/112/CE, l'IVA diviene, in via generale, esigibile al verificarsi del fatto generatore dell'imposta, secondo le specifiche regole previste per le diverse operazioni[12]. L'articolo 66 consente tuttavia agli Stati membri di derogare a

[11] B2C: *Business to Consumer*. Riguarda le transazioni che intervengono dall'impresa al consumatore.

[12] Gli articoli 63, 64 e 65 della direttiva 2006/112/CE disciplinano il momento in cui si verifica il fatto generatore dell'IVA e l'imposta diviene esigibile. In base all'articolo 63, che costituisce la regola generale, il fatto generatore si verifica e l'IVA diviene esigibile quando sono effettuate la cessione di beni o la prestazione di servizi. L'articolo 64 stabilisce specifiche regole per le cessioni e prestazioni continuative o periodiche, collegando l'esigibilità alla scadenza dei periodi cui si riferiscono i pagamenti, mentre l'articolo 65 prevede che, in caso di pagamento di acconti anteriormente all'effettuazione dell'operazione, l'IVA divenga esigibile al momento dell'incasso, limitatamente all'importo ricevuto.

tali disposizioni, stabilendo che l'IVA divenga esigibile, in particolare, al momento dell'emissione della fattura, dell'incasso del prezzo o entro un determinato termine in caso di mancata o tardiva fatturazione. La nuova formulazione dell'articolo 66 (a seguito delle modifiche intervenute con la direttiva VIDA) conferma tali facoltà, ma esclude espressamente dal loro ambito di applicazione le operazioni rientranti nei regimi speciali OSS.

Nell'ordinamento italiano, tali facoltà trovano corrispondenza nell'articolo 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. In particolare, il comma 4 stabilisce che, qualora la fattura sia emessa anteriormente al momento ordinario di effettuazione dell'operazione, questa si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura; i commi 2 e 3 prevedono, per determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi, il rilievo del momento del pagamento del corrispettivo (IVA per cassa), mentre il comma 5 stabilisce specifiche regole di esigibilità, tra l'altro, per alcune operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici.

Le norme in esame introducono il comma 7-*bis* all'articolo 6 del DPR n 633 del 1972 (e all'articolo 24 del decreto legislativo n. 10 del 2026), in cui si prevede che le deroghe alle regole generali di esigibilità dell'IVA non si applicano alle operazioni rientranti nei regimi speciali di cui agli articoli 74-*quinquies* (OSS non-UE) 74-*sexies* (OSS UE).

La **relazione illustrativa** spiega che la modifica introdotta dallo schema di decreto, mediante l'inserimento di un nuovo comma 7-*bis* nell'articolo 6 del D.P.R. n. 633 del 1972, esclude le operazioni rientranti nei regimi speciali di cui agli articoli 74-*quinquies* e 74-*sexies* dalle deroghe previste dai commi 2, 3, 4 e 5. Ne consegue che, per le operazioni OSS, non possono trovare applicazione le deroghe nazionali al momento di esigibilità dell'IVA, dovendosi applicare le specifiche regole previste dalla disciplina UE. La modifica è volta ad assicurare uniformità del momento di esigibilità dell'imposta per le operazioni OSS e maggiore coerenza nella gestione delle dichiarazioni, dei versamenti e dei controlli transfrontalieri.

Le norme intervengono sulle disposizioni vigenti in materia di regime di calcolo della soglia dei 10.000 euro per le vendite a distanza e i servizi TTE (telecomunicazioni, teleradiodiffusione ed elettronici) e di opzione automatica per la tassazione a destinazione nei casi in cui il soggetto passivo aderisca al regime speciale dell'Unione (OSS) [articolo 1, comma 1, lettera *c),* numeri 1), 2), 3) e 4), articolo 2, comma 1, lettere *c)*, numeri 1) e 2), e *d)*, numeri 1) e 2), e articolo 3, comma 1, lettere *d)*, *e)* e *g)*].

Si rammenta che l'articolo 59-*quater* della direttiva 2006/112/CE (cui corrispondono nel diritto interno: articoli 40 e 41 del decreto-legge n. 331 del 1993 per le vendite a distanza intracomunitarie e vendite non imponibili, l'articolo 7-*octies* del DPR n. 633 del 1972 per i servizi TTE e articoli 16 e 39 del decreto legislativo n. 10 del 2026, in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2027) prevede una soglia di 10.000 euro per le vendite a distanza intracomunitarie di beni e per le prestazioni di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettroniche rese a consumatori finali da soggetti passivi stabiliti in un solo Stato membro. Entro tale soglia, ricorrendone le condizioni, le operazioni possono rimanere soggette all'IVA dello Stato membro di stabilimento (in luogo della regola generale che vede l'applicazione della disciplina IVA dello Stato del

consumatore). La soglia consente, entro il limite previsto, di mantenere la tassazione nello Stato di stabilimento, semplificando la gestione.

La direttiva (UE) 2025/516 (ViDA) prevede che, ai fini del calcolo della soglia, rilevano, per le vendite a distanza intracomunitarie, esclusivamente i beni spediti o trasportati a partire dallo Stato membro in cui il soggetto passivo è stabilito, escludendo quindi le vendite effettuate a partire da scorte situate (in magazzini riferiti al cedente) in altri Stati membri.

In particolare le norme, modificando la disciplina vigente[13], prevedono che, ai fini del calcolo del limite di 10.000 euro nelle vendite intracomunitarie vanno considerati i beni spediti o trasportati dal territorio dello Stato membro in cui il cedente è stabilito.

La **relazione illustrativa** precisa che con la modifica in esame si è inteso chiarire che, ai fini del calcolo della soglia di 10.000 euro, il trasporto parte dallo Stato membro di stabilimento. La precedente formulazione era più generica in quanto prevedeva solo che i beni arrivassero in uno Stato membro diverso, senza specificare da dove fossero partiti, e si prestava, quindi, alla fuorviante interpretazione tesa ad includere trasporti provenienti da magazzini in altri Stati membri che non sono stabili organizzazioni, atteso che la soglia trova applicazione solo laddove il soggetto sia stabilito in un solo Stato membro. Con la modifica si è voluto dare certezza al fatto che concorrono al calcolo della soglia di 10.000 euro, di cui all'articolo 59-quater, solo le vendite a distanza di beni forniti a partire dallo Stato membro in cui il soggetto passivo è stabilito.

Inoltre, le norme – novellando la disciplina vigente[14] (in recepimento di ulteriori modifiche della direttiva VIDA all'articolo 59-*quater* della direttiva IVA) – prevedono che l'opzione per la tassazione a destinazione si debba considerare automaticamente esercitata dai soggetti registrati nel regime speciale OSS-UE, regolato dal Titolo XII, Capo VI, Sezione 3, della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 (*cfr. supra*).

La **relazione illustrativa** spiega che tale automatismo risponde all'esigenza di garantire coerenza tra l'utilizzo del regime OSS e la determinazione del luogo delle prestazioni secondo gli articoli 33, lettera *a)*, e 58 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, evitando duplicazioni procedurali e assicurando un'applicazione uniforme delle regole di territorialità. L'opzione automatica, precisa la relazione, riguarda solo la Sezione 3 perché solo tale regime UE riguarda soggetti passivi stabiliti nell'Unione che effettuano prestazioni B2C rilevanti ai fini dell'articolo 59-*quater*.

---

[13] Articolo 7-octies, comma 2, lettera b), e comma 3, lettera b), del D.P.R. n. 633 del 1972 per le prestazioni di servizi TTE; articoli 40, comma 4, lettera b) e 41, comma 1, lettera b), numero 2) del decreto-legge n. 331 del 1993 per le operazioni intracomunitarie.

[14] L'articolo 1, comma 1, lettera c) del presente decreto ai numeri 2) e 4) ha modificato l'articolo 7-octies, comma 2, lettere c), e comma 4, del D.P.R. n. 633 del 1972 per le prestazioni di servizi TTE; l'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 2) ha modificato l'articolo 40, comma 4, lettera c), del decreto-legge n. 331 del 1993 e l'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 2), ha modificato l'articolo 41, comma 1, lettera b), numero 3) del decreto-legge n. 331 del 1993, per le operazioni intracomunitarie. Conseguentemente, sono stati apportati i corrispondenti correttivi al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, articolo 16, comma 4, lettera c) (con l'art. 3, comma 1, lett. d) n. 2)), articolo 23, comma 2, lettere c), e comma 4 (con l'art. 3, comma 1, lett. e) n. 2) e n. 4)), e articolo 39, comma 1, lettera b), numero 3) (con l'art. 3, comma 1, lett. g) n. 2).

Le norme intervengono sulle disposizioni vigenti in materia di regime OSS non-UE per servizi B2C resi nell'UE, estendendo il relativo regime anche a soggetti extra-UE [articolo 1, comma 1, lettera *f)*, numero 1), e articolo 3, comma 1, lettera *i)*, numero 1)].

Si rammenta che l'articolo 359 della direttiva 2006/112/CE (articolo 74-*quinquies*, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 e articolo 149 comma 1, del decreto legislativo n. 10 del 2026) disciplina il regime speciale OSS non-UE, applicabile ai soggetti passivi non stabiliti nell'Unione europea che prestano servizi B2C territorialmente rilevanti nell'UE a committenti non soggetti passivi stabiliti, domiciliati o residenti in uno Stato membro. Il regime consente al prestatore di avvalersi di un unico Stato membro di identificazione per dichiarare e versare l'IVA dovuta negli Stati membri di consumo. Con la direttiva ViDA, l'articolo 359 della direttiva 2006/112/CE viene modificato prevedendo che il regime speciale OSS non-UE si applica alle prestazioni di servizi B2C territorialmente rilevanti nell'Unione effettuate da soggetti passivi non stabiliti nell'UE, indipendentemente dal luogo in cui il committente non soggetto passivo è stabilito, domiciliato o residente.

In particolare, le norme in esame, integrando la normativa vigente (articolo 74-*quinquies* e articolo 149, comma 1, del decreto legislativo n. 10 del 2026), prevedono la facoltà di identificarsi in Italia per l'assolvimento degli obblighi IVA anche se i committenti non soggetti passivi di imposta sono domiciliati, residenti o stabiliti fuori dell'Unione europea

La **relazione illustrativa** precisa che la modifica ha funzione chiarificatrice e si inserisce nel più ampio obiettivo di semplificazione e razionalizzazione del testo normativo. In particolare, la nuova formulazione elimina il riferimento espresso alla circostanza che il destinatario non soggetto passivo sia stabilito, ovvero abbia l'indirizzo permanente o la residenza abituale in uno Stato membro, limitandosi a prevedere che il soggetto passivo non stabilito nella Comunità possa avvalersi del regime speciale per le prestazioni di servizi rese a persone che non siano soggetti passivi. La modifica introduce una formulazione più lineare e coerente con l'impianto complessivo della disciplina unionale, evitando che siano escluse dal regime OSS non UE le prestazioni rese a privati extra-UE temporaneamente presenti nel territorio dell'Unione. Alla luce della riforma introdotta dalla Direttiva VIDA, il regime speciale OSS non-UE risulta, infatti, applicabile a tutte le prestazioni B2C effettuate da prestatori extra-UE nei confronti di non soggetti passivi, indipendentemente dal luogo in cui questi siano stabiliti, residenti o domiciliati, purché il servizio sia territorialmente rilevante nell'Unione europea.

Le norme intervengono sulle disposizioni vigenti in materia di interazione tra il regime IOSS e il regime PMI [articolo 1, comma 1, lettere *d)*, numeri 1) e 2), *e)*, numeri 1) e 2), e *g)*, numero 1), e articolo 3, comma 1, lettere *l)*, numero 1), *n)* e *o)*]. Si prevede in particolare che il regime IOSS è incompatibile con il regime speciale di esenzione per le piccole imprese (PMI).

Si rammenta che il regime fiscale speciale opzionale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, denominato IOSS (*Import One Stop Shop*) è disciplinato dagli articoli da 369-*terdecies* a

369-*quinvicies* della direttiva IVA (articoli 74-*sexies*.1 del D.P.R. n. 633 del 1972 e articolo 151 del decreto legislativo n. 10 del 2026). Lo IOSS consente di semplificare la dichiarazione e il pagamento dell'IVA sulle vendite a distanza di beni importati da Paesi extra-UE con valore fino a 150 euro. In regime IOSS, il venditore riscuote l'IVA direttamente al momento dell'acquisto (*checkout*) applicando l'aliquota IVA dello Stato membro di destinazione dei beni. Il versamento dell'imposta avviene tramite un'unica dichiarazione mensile nello Stato membro di identificazione. L'articolo 2, paragrafo 14, della direttiva VIDA ha aggiunto all'articolo 369-*quaterdecies* un paragrafo 1-*bis* per chiarire che il regime IOSS è incompatibile con il regime speciale di esenzione per le piccole imprese (PMI).

Viene inoltre modificato l'articolo 74-*sexies*.1, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972 al fine di escludere dall'accesso al regime IOSS i soggetti passivi che applicano il regime transfrontaliero di franchigia per le piccole imprese di cui al Titolo V-*ter* del medesimo decreto, in attuazione del principio di incompatibilità tra regime IOSS e regime speciale di esenzione per le piccole imprese introdotto dalla direttiva ViDA [articolo 1, comma 1, lettera *g)*, numero 1) e articolo 3, comma 1, lettera *l)*, numero 1)].

Si rammenta che il Titolo V-*ter* del DPR n. 633 del 1972 disciplina il regime transfrontaliero di franchigia IVA per le piccole imprese, che consente alle imprese di piccole dimensioni, al ricorrere delle condizioni e delle soglie previste, di effettuare operazioni in altri Stati membri senza applicazione dell'IVA, beneficiando della franchigia prevista in tali Stati.

Le norme intervengono sulle disposizioni vigenti in materia di dati da fornire per l'opzione per i regimi OSS non-UE e IOSS [articolo 1, comma 1, lettere *f)*, numero 2), e *g)*, numero 2), e articolo 3, comma 1, lettere *i)*, numero 2), e *l)*, numero 2)]. In particolare, le norme prevedono che l'indicazione dei siti *web* è necessaria solo quando questi siano disponibili.

Si rammenta che gli articoli 361 e 369-*septdecies* della direttiva 2006/112/CE, (articoli 74-*quinquies* e 74-*sexies*.1 del D.P.R. n. 633 del 1972) disciplinano i dati che devono essere comunicati per l'accesso ai regimi speciali OSS non-UE e IOSS (*Import One Stop Shop*)[15]. In particolare, il soggetto passivo che intende avvalersi dei regimi deve fornire allo Stato membro di identificazione le informazioni necessarie alla propria identificazione, tra cui la denominazione, l'indirizzo postale, i recapiti elettronici e, ove previsto, i siti *web* e i relativi numeri di identificazione fiscale. La direttiva (UE) 2025/516 (ViDA) modifica gli articoli 361 e 369-*septdecies* della direttiva 2006/112/CE precisando che, tra i dati da fornire per l'accesso ai regimi OSS non-UE e IOSS, deve essere indicato l'indirizzo elettronico, mentre i siti *web* devono essere comunicati solo ove disponibili, senza modificare il contenuto sostanziale degli obblighi informativi.

La **relazione illustrativa** spiega che la differenza principale risiede nel raffinamento lessicale e sistematico: la nuova formulazione utilizza il singolare ("indirizzo elettronico") e introduce l'inciso "ove disponibili", che

[15] IOSS-*Import One Stop Shop* (Sportello unico per le importazioni) è un regime speciale IVA previsto dal Titolo XII, Capo 6, Sezione 4, della direttiva 2006/112/CE, introdotto nell'ambito del pacchetto IVA e-*commerce*. La sua funzione è semplificare l'IVA sulle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi quando i beni vengono venduti a consumatori finali nell'UE.

chiarisce che l'indicazione dei siti *web* è dovuta solo qualora il soggetto passivo ne disponga effettivamente. La modifica elimina così ogni possibile ambiguità interpretativa circa l'obbligatorietà di comunicare uno o più siti *web* anche in assenza degli stessi e rende la disposizione più coerente con il principio di proporzionalità degli obblighi informativi.

Le norme intervengono infine sulle disposizioni vigenti in materia di assimilazione temporanea delle forniture di energia alle vendite a distanza intracomunitarie [articolo 2, comma 1, lettera *a)*, e articolo 3, comma 1, lettera *a)*].

La **relazione illustrativa** rammenta che l'articolo 2, paragrafo 12, della direttiva VIDA introduce l'articolo 369-*bis*-*bis* nella direttiva IVA. Il nuovo articolo 369-*bis*-*bis* della direttiva 2006/112/CE prevede che, fino al 30 giugno 2028, le cessioni transfrontaliere di gas, energia elettrica, calore o freddo, territorialmente rilevanti nello Stato membro di consumo ai sensi dell'articolo 39, quando effettuate da un soggetto passivo non stabilito in tale Stato, siano considerate, ai fini dell'articolo 369-*ter*, vendite a distanza intracomunitarie di beni. L'articolo 39 individua infatti il luogo di imposizione delle cessioni di gas, energia elettrica, calore e freddo, mentre l'articolo 369-*ter* ricomprende tali operazioni, per effetto della nuova disposizione, nell'ambito delle operazioni che possono essere dichiarate e assoggettate ad imposta mediante il regime OSS-UE. La norma impone di trattare queste cessioni come vendite a distanza intracomunitarie, così che il fornitore possa dichiarare l'IVA nel Paese di consumo usando il regime OSS, senza doversi identificare in ciascuno Stato membro. Il riferimento temporale ("fino al 30 giugno 2028") evidenzia, chiarisce la relazione, che si tratta di una misura transitoria, pensata per accompagnare il nuovo assetto che sarà progressivamente introdotto in recepimento della direttiva VIDA [che renderà strutturale questa inclusione nel regime OSS UE] e consentire una gestione semplificata delle forniture energetiche transfrontaliere in una fase di passaggio.

In particolare, le norme integrano l'articolo 38-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 331 del 1993 (e l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 10 del 2026) che reca la disciplina in materia di cessioni di gas naturale (tramite il sistema del gas o una rete collegata), di energia elettrica, nonché di calore o freddo (tramite una rete di riscaldamento o raffreddamento).
Si prevede che, in via transitoria, fino al 30 giugno 2028, le suddette cessioni debbano essere considerate come vendite a distanza intracomunitarie quando siano effettuate da un fornitore non stabilito nello Stato membro in cui l'IVA è dovuta.

La relazione tecnica afferma che le novelle apportate alla disciplina vigente sono finalizzate a precisare e coordinare l'applicazione di disposizioni vigenti con sopravvenute norme di rango comunitario, le quali non introducono modifiche di disciplina suscettibili di determinare effetti sul gettito tributario.
Con riferimento ai diversi interventi normativi, la relazione tecnica afferma quanto segue:

- modifica delle disposizioni vigenti che regolano la qualifica del fornitore presunto [articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, articolo 3, comma 1, lettere *b)* e *m)*].

Sotto il profilo finanziario, alle disposizioni non si ascrivono effetti, trattandosi di precisazioni volte alla definizione univoca della platea cui si applica la regola del fornitore presunto;

- modifica delle disposizioni vigenti in materia di regime di *call-off stock* prevedendone l'abrogazione e disciplinando il regime transitorio dello stesso [articolo 2, comma 1, lettere *b)*, *e)* e *f)*, e articolo 3, comma 1, lettere *c)*, *h)* e *p)*];

  Sotto il profilo finanziario, alle disposizioni non si ascrivono effetti, trattandosi di una modifica di carattere regolatorio volta ad aggiornare le condizioni temporali e la data di cessazione del regime semplificato di *call-off stock*, nelle more dell'introduzione di un apposito regime che comprenderà i movimenti transfrontalieri di beni che sono attualmente oggetto del regime di *call-off stock*;
- modifiche delle disposizioni vigenti in materia di momento impositivo nei regimi OSS [articolo 1, comma 1, lettera *b)*, e articolo 3, comma 1, lettera *f)*].

  Sotto il profilo finanziario, alle disposizioni non si ascrivono effetti, trattandosi di modifiche di carattere regolatorio, nell'ottica della disciplina armonizzata, volte ad impedire agli Stati membri di applicare regole nazionali di esigibilità differita alle operazioni gestite tramite OSS;
- modifica delle disposizioni vigenti in materia di regime di calcolo della soglia dei 10.000 euro per le vendite a distanza e i servizi TTE (telecomunicazioni, teleradiodiffusione ed elettronici) e opzione automatica per la tassazione a destinazione nei casi in cui il soggetto passivo aderisca al regime speciale dell'Unione (OSS) [articolo 1, comma 1, lettera *c),* numeri 1), 2), 3) e 4), articolo 2, comma 1, lettere *c)*, numeri 1) e 2), e *d)*, numeri 1) e 2), e articolo 3, comma 1, lettere *d)*, *e)* e *g)*].

  La relazione tecnica afferma che le modifiche hanno lo scopo di precisare quali siano le operazioni rilevanti per il raggiungimento della soglia di 10.000 euro, oltre la quale si provvede all'assolvimento dell'IVA nell'ambito dell'OSS. Sotto il profilo finanziario, alle disposizioni non si ascrivono effetti finanziari negativi, trattandosi di modifiche che, nell'ambito della disciplina armonizzata, risultano volte a chiarire con maggiore precisione le operazioni che concorrono al calcolo della soglia di 10.000 euro, di cui all'articolo 59-*quater* della Direttiva IVA;
- modifiche delle disposizioni vigenti in materia di regime OSS-non UE per servizi B2C resi nell'UE a soggetti extra-UE [articolo 1, comma 1, lettera *f)*, numero 1), e articolo 3, comma 1, lettera *i)*, numero 1)].

  La relazione tecnica afferma che le modifiche comportano variazioni negli adempimenti in materia di IVA, ma non incidono in alcun modo sull'assoggettamento delle operazioni ad IVA in Italia, non comportando modifiche al regime della territorialità. Sotto il profilo finanziario alle disposizioni non si ascrivono effetti, trattandosi di modifiche di carattere procedurale, volte a rendere

applicabile il regime OSS non-UE a tutte le prestazioni B2C effettuate da prestatori extra-UE nei confronti di non soggetti passivi, indipendentemente dal luogo in cui questi siano stabiliti, residenti o domiciliati, purché il servizio sia territorialmente rilevante nell'Unione europea;

- modifiche delle disposizioni vigenti in materia di interazione tra il regime IOSS e il regime PMI [articolo 1, comma 1, lettere *d)*, numeri 1) e 2), *e)*, numeri 1) e 2), e *g)*, numero 1), e articolo 3, comma 1, lettere *l)*, numero 1), *n)* e *o)*]. Si prevede in particolare che il regime IOSS è incompatibile con il regime speciale di esenzione per le piccole imprese (PMI).

  La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari a tali disposizioni, trattandosi di precisazioni di carattere sistematico volte a chiarire che il regime IOSS, essendo riferito alla riscossione dell'IVA, è incompatibile con il regime speciale di esenzione per le piccole imprese (PMI), che è fuori campo IVA;
- modifica delle disposizioni vigenti in materia di dati da fornire per l'opzione per i regimi OSS non UE e IOSS [articolo 1, comma 1, lettere *f)*, numero 2), e *g)*, numero 2), e articolo 3, comma 1, lettere *i)*, numero 2), e *l)*, numero 2)]. In particolare, le norme prevedono che l'indicazione dei siti *web* è necessaria solo quando questi siano disponibili.

  La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alle disposizioni trattandosi di modifiche di carattere procedurale concernenti i dati da fornire per l'accesso ai regimi OSS e IOSS;
- modifica delle disposizioni vigenti in materia di assimilazione temporanea delle forniture di energia alle vendite a distanza intracomunitarie [articolo 2, comma 1, lettera *a)*, e articolo 3, comma 1, lettera *a)*].

  La relazione tecnica afferma che le modifiche prevedono che, per le forniture di energia, possa essere utilizzato il regime OSS in luogo dell'identificazione in ciascuno Stato membro. Trattandosi di una modifica volta a semplificare gli adempimenti necessari all'assolvimento degli obblighi in materia di IVA, senza alcun effetto in termini di gettito versato in ciascuno Stato membro, si ritiene che alla misura non siano ascrivibili effetti finanziari. Sotto il profilo finanziario, la relazione tecnica conferma che alle disposizioni non si ascrivono effetti, trattandosi di modifiche di carattere procedurale, volte a semplificare gli adempimenti ai fini IVA da parte di fornitori non residenti di forniture energetiche, mediante l'accesso al regime OSS.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme al fine di recepire le modifiche apportate dall'articolo 2 della direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio

(direttiva ViDA) alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA), intervengono sui seguenti testi:

- il DPR 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in vigore fino al 31 dicembre 2026 (articolo 1);
- il decreto-legge n. 331 del 1993, recante misure per l'armonizzazione della disciplina delle accise e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) con la disciplina dettata a livello europeo (articolo 2);
- il decreto legislativo n. 10 del 2026, recante il Testo unico in materia di IVA, in vigore dal 1° gennaio 2027 (articolo 3).

In particolare, sono modificate le disposizioni vigenti che disciplinano:

- la qualifica del fornitore presunto, chiarendone l'applicazione al cosiddetto "gruppo dei quattro"[16] [articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *h)*, articolo 3, comma 1, lettere *b)* e *m)*];
- il regime di *call-off stock*[17], prevedendone l'abrogazione e disciplinando il regime transitorio dello stesso [articolo 2, comma 1, lettere *b)*, *e)* e *f)*, e articolo 3, comma 1, lettere *c)*, *h)* e *p)*];
- il momento impositivo nei regimi OSS[18] [articolo 1, comma 1, lettera b), e articolo 3, comma 1, lettera *f)*];
- il regime di calcolo della soglia dei 10.000 euro per le vendite a distanza e i servizi TTE (telecomunicazioni, teleradiodiffusione ed elettronici) e l'opzione automatica per la tassazione a destinazione nei casi in cui il soggetto passivo aderisca al regime speciale dell'Unione (OSS UE)[19], chiarendo, in particolare, che, ai fini del calcolo della suddetta soglia di 10.000 euro, vanno considerati i beni spediti o trasportati dal territorio dello

[16] Persone giuridiche non soggette all'imposta, soggetti passivi che rientrano nel regime forfettario per gli agricoltori, piccole e medie imprese soggette a regimi di esenzione e altri soggetti passivi esenti.

[17] *Call-off stock*: Si tratta del regime IVA relativo a beni trasferiti in un altro Stato membro e tenuti in deposito a disposizione di un cliente già individuato, che ne acquista la proprietà al momento del successivo prelievo.

[18] OSS (*One Stop Shop* – sportello unico): Si tratta del regime speciale IVA che consente al venditore o prestatore di dichiarare e versare, tramite un unico Stato membro, l'IVA dovuta in uno o più Stati membri dell'UE per determinate operazioni B2C (*Business to Consumer*).

[19] OSS UE *(One Stop Shop*). Si tratta del regime speciale IVA che consente ai soggetti che effettuano determinate operazioni B2C (*Business to Consumer*) imponibili in altri Stati membri di dichiarare e versare, tramite un unico Stato membro, l'IVA dovuta nei diversi Stati dell'Unione europea.

Stato membro in cui il cedente è stabilito [articolo 1, comma 1, lettera *c)*, numeri 1), 2), 3) e 4), articolo 2, comma 1, lettere *c)*, numeri 1) e 2), e *d)*, numeri 1) e 2), e articolo 3, comma 1, lettere *d)*, *e)* e *g)*];

- il regime OSS-non UE[20] per servizi B2C[21] territorialmente rilevanti nell'UE resi a non soggetti passivi, indipendentemente dal luogo in cui questi siano stabiliti, residenti o domiciliati [articolo 1, comma 1, lettera *f)*, numero 1), e articolo 3, comma 1, lettera *i)*, numero 1)];
- l'interazione tra il regime IOSS[22] e il regime PMI [articolo 1, comma 1, lettere *d)*, numeri 1) e 2), *e)*, numeri 1) e 2), e *g)*, numero 1), e articolo 3, comma 1, lettere *l)*, numero 1), *n)* e *o)*]. Si prevede in particolare che il regime IOSS è incompatibile con il regime speciale di esenzione per le piccole imprese (PMI);
- i dati da fornire per l'opzione per i regimi OSS non-UE e IOSS [articolo 1, comma 1, lettere *f)*, numero 2), e *g)*, numero 2), e articolo 3, comma 1, lettere *i)*, numero 2), e *l)*, numero 2)]. In particolare, le norme prevedono che l'indicazione dei siti *web* è necessaria solo quando questi siano disponibili.

Viene inoltre prevista l'assimilazione temporanea delle forniture di energia alle vendite a distanza intracomunitarie, consentendo per tali vendite di utilizzare il regime OSS in luogo dell'identificazione in ciascuno Stato membro. [articolo 2, comma 1, lettera *a)*, e articolo 3, comma 1, lettera *a)*].

La relazione tecnica afferma, con riguardo al complesso delle norme in esame, che le novelle apportate alla disciplina vigente sono finalizzate a precisare e coordinare l'applicazione di disposizioni vigenti con sopravvenute norme di rango comunitario, le quali non introducono modifiche suscettibili di determinare effetti sul gettito tributario.

---

[20] OSS *(One Stop Shop*) non UE. Si tratta del regime speciale IVA che consente ai soggetti passivi non stabiliti nell'UE di dichiarare e versare, tramite un unico Stato membro, l'IVA dovuta per prestazioni di servizi B2C (*Business to Consumer* effettuate nell'Unione europea

[21] *Business to Consumer*

[22] IOSS (*Import One Stop Shop* – sportello unico per le importazioni): Si tratta del regime speciale IVA che consente di dichiarare e versare, tramite un unico Stato membro, l'IVA sulle vendite a distanza di beni importati da Paesi extra-UE in spedizioni di valore non superiore a 150 euro.

Al riguardo, si evidenzia che le modifiche recate dal provvedimento in esame sono finalizzate al coordinamento della disciplina nazionale con il quadro unionale, alla razionalizzazione e alla semplificazione degli adempimenti IVA, senza incidere, in via generale, sui presupposti sostanziali dell'imposizione, sulle aliquote o sulla determinazione della base imponibile. Andrebbero tuttavia acquisiti ulteriori elementi con riferimento al profilo temporale della riscossione e della distribuzione del gettito tra gli Stati membri. In particolare, le modifiche relative alla disciplina del fornitore presunto, ai regimi OSS e IOSS, alla soglia di 10.000 euro per le vendite a distanza, all'assimilazione temporanea delle forniture energetiche alle vendite a distanza intracomunitarie e al momento di esigibilità dell'IVA possono incidere sulle modalità di dichiarazione e riscossione dell'imposta, nonché, in alcuni casi, sulla ripartizione del gettito tra gli Stati membri.

In primo luogo, con riferimento alle modifiche alla disciplina del fornitore presunto, si evidenzia che le disposizioni in esame precisano la platea dei soggetti nei cui confronti trova applicazione la disciplina del fornitore presunto, includendovi espressamente anche i soggetti appartenenti al cosiddetto «gruppo dei quattro» (ossia persone giuridiche non soggette all'imposta, soggetti passivi che rientrano nel regime forfettario per gli agricoltori, piccole e medie imprese soggette a regimi di esenzione e altri soggetti passivi esenti). In proposito, andrebbero acquisiti elementi volti a suffragare l'assunto della relazione tecnica secondo cui dalla modifica non derivano effetti finanziari, chiarendo in particolare se l'esplicitazione dell'ambito soggettivo della disciplina sia suscettibile di incidere sul numero delle operazioni per le quali la riscossione e il versamento dell'imposta sono effettuati attraverso il meccanismo del fornitore presunto e, conseguentemente, sul relativo gettito IVA.

Inoltre, con particolare riguardo alle modalità di calcolo della soglia dei 10.000 euro per le vendite a distanza e i servizi TTE, si evidenzia che le disposizioni in esame definiscono in maniera più puntuale le operazioni rilevanti ai fini del raggiungimento della predetta soglia, oltre la quale l'IVA è assolta nello Stato membro di destinazione. In proposito, andrebbero acquisiti elementi volti a confermare che le modifiche introdotte, incidendo sulla determinazione delle operazioni che concorrono al raggiungimento della soglia, non siano

suscettibili di determinare effetti sul gettito IVA di spettanza dell'Italia, ferma restando comunque la possibilità, anche al di sotto della soglia dei 10.000 euro, di optare per la tassazione nello Stato di destinazione e di assolvere l'imposta mediante il regime OSS.

ARTICOLI da 5 a 7
Attuazione, clausola di invarianza e applicazione

Le norme prevedono che con uno o più provvedimenti di intesa tra il direttore dell'Agenzia delle entrate e il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli possano essere individuati gli uffici competenti allo svolgimento delle attività e dei controlli di cui al presente decreto e possano essere definite le modalità operative e gestionali necessarie per l'esecuzione dei rimborsi e per l'applicazione dei regimi speciali disciplinati dal presente decreto (articolo 5).
Le norme recano una clausola di invarianza in base alla quale le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 6).
Si stabilisce che le norme di cui al presente decreto si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2027 (articolo 7).

La relazione tecnica afferma che le disposizioni previste dal presente decreto non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in conformità alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 6 del presente provvedimento. La relazione afferma, inoltre, che gli adempimenti previsti dallo schema di decreto potranno essere espletati dall'Agenzia delle Entrate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La relazione illustrativa afferma che il pacchetto ViDA reca miglioramenti normativi per chiarire l'uso e le condizioni delle procedure di rimborso applicabili in relazione ai diversi regimi. La direttiva ViDA modifica le disposizioni sui rimborsi IVA nei regimi speciali, in particolare gli articoli 368, 369-*undecies* e 369-*quatervicies* della direttiva 2006/112/CE, eliminando il rinvio all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 86/560/CEE, che impediva agli Stati membri di imporre ai soggetti extra-UE la nomina di un rappresentante fiscale per ottenere il rimborso dell'IVA. Restano invece richiamate le condizioni generali di accesso al rimborso previste dalla direttiva 86/560/CEE per i soggetti extra-UE e dalla direttiva 2008/9/CE per i soggetti UE. La modifica consente pertanto agli Stati membri di prevedere, in futuro, l'obbligo di un rappresentante fiscale per i soggetti extra-UE. Secondo la relazione illustrativa, le disposizioni interne che recepiscono la disciplina dei rimborsi, in relazione ai diversi regimi speciali, appaiono compatibili con le disposizioni unionali, come integrate dalla direttiva ViDA. Di conseguenza, non sono stati effettuati correttivi. Considerati gli oneri

amministrativi per i contribuenti e la mancanza, allo stato attuale, di elementi di rischio tali da giustificare l'intervento, non si è proceduto ad introdurre l'obbligo del rappresentante fiscale per la richiesta dei rimborsi da parte dei soggetti extra-UE. Tale facoltà potrà, comunque, essere esercitata in futuro, ove ritenuto opportuno.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme prevedono che con uno o più provvedimenti di intesa tra il direttore dell'Agenzia delle entrate e il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli possono essere individuati gli uffici competenti allo svolgimento delle attività e dei controlli di cui al presente decreto e possono essere definite le modalità operative e gestionali necessarie per l'esecuzione dei rimborsi e per l'applicazione dei regimi speciali disciplinati dal presente decreto (articolo 5).

Si prevede una clausola di invarianza finanziaria (articolo 6) e si dispone che le norme di cui al presente decreto si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2027 (articolo 7).

La relazione tecnica non ascrive alle norme effetti finanziari e afferma che gli adempimenti previsti dallo schema di decreto potranno essere espletati dall'Agenzia delle entrate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento ai profili di quantificazione, si rinvia alla scheda relativa agli interventi recati dagli articoli da 1 a 4.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 6 dello schema di decreto legislativo in esame reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, ai sensi della quale le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In proposito, non si hanno osservazioni in ordine alla formulazione della disposizione.